



[REDACTED] Ruolo gen.

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta

DA

[REDACTED] rapp. e dif. dall' Avv Angelo Fiore Tartaglia

ATTORE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO ECONOMIA e FINANZE in persona dei rispettivi l.r.p.f. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno .

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data [REDACTED] parte ricorrente (già maresciallo dell'Esercito Italiano in congedo dal mese di [REDACTED]) ha convenuto in giudizio il Ministero della difesa ed il Ministero dell'Economia e Finanze al fine dell'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dello status di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere di cui all'art 1 commi 563 e 564 L 266/2005 (con condanna delle Amministrazioni convenute al riconoscimento in suo favore dei benefici previsti dalla legge 206/2004 -art 55 comma 1 e 3-, legge 407/1998 art 2, legge 206/2004 artt 2,3,4,6,7,8,9-) avendo svolto servizio nei territori balcanici la missione JOINT GUARDIAN dal 19 [REDACTED] e dal [REDACTED] la missione CONSISTENT EFFORT dal [REDACTED] e la missione JOINT ENTERPRISE dal [REDACTED] e per avere in quelle circostanze respirato polveri micro e nano particelle di metalli pesanti nebulizzate nell'area e depositate sul terreno e nelle falde che gli avevano cagionato la patologia [REDACTED]

[REDACTED] so che le amministrazioni convenute non avevano riconosciuto come dipendenti da fatti/causa di servizio le suddette patologie; Instauratosi il contraddittorio si costituirono in giudizio le parti convenute la quali sostennero l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle provvidenze richieste e conclusero per il rigetto del ricorso;

04

Veniva conferito incarico a CTU ed oggi, all'esito della camera di consiglio la causa è stata definita con sentenza contestuale letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. (Cfr Cass Civ 24592 2018)

Tanto premesso deve innanzitutto osservarsi che dalla documentazione allegata in giudizio da parte ricorrente non appare dubitabile la "particolarità" delle condizioni ambientali ed operative in cui ha lavorato l'ex maresciallo [REDACTED] nei territori balcanici atteso che lo stesso ha prestato servizio in territori ove venivano utilizzate munizioni contenenti uranio impoverito ed è stato pertanto esposto alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, univocamente riconosciute nocive per la salute; e difatti, dai rapporti di servizio esibiti in atti, si evidenzia l'avvenuta esposizione del maresciallo [REDACTED] ad uranio impoverito sia per avere utilizzato veicoli che in precedenza avevano attraversato zone colpite da munizionamenti all'uranio impoverito sia per essersi trovato sottovento rispetto a zone colpite da munizionamenti ad uranio impoverito sia per essersi trovato nelle immediate vicinanze di veicoli o altre strutture colpite dalla suddetta tipologia di munizioni (cfr doc 8 9 e 10 prod ricorrente)

Ritenuto pertanto provata "per tabulas" l'avversità e la particolarità delle condizioni di lavoro in cui il ricorrente ha operato nel corso della sua partecipazione alle missioni JOINT GUARDIAN, CONSISTENT EFFORT e JOINT ENTERPRISE è stato conferito incarico a Consulente medico al fine di riferire circa la possibile derivazione causale delle patologie contratte dopo il rientro dalle suddette missioni rispetto al contesto lavorativo innanzi evidenziato;

Il CTU ha concluso nel senso della derivazione causale di entrambe le patologie riportate dal Maresciallo [REDACTED]

antrale) rispetto all'avvenuta inalazione/ingestione di nanoparticelle di metalli pesanti ritenendo elevata la probabilità logico scientifica che la contaminazione del territorio da uranio impoverito e l'avvenuta inalazione di polveri abbiano determinato le patologie suddette; il consulente ha in particolare evidenziato come l'avvenuta inalazione delle polveri era dimostrata dalla presenza, nei tessuti del ricorrente, di corpi estranei composti da sostanze presenti negli ambienti contaminati da uranio impoverito (particelle di zolfo e zinco cfr indagine nanodiagnostica del [REDACTED] su reperto bioptico di [REDACTED] in atti) e dalla presenza nel sangue dell'ex Maresciallo di numerosi elementi metallici (alluminio, bario, manganese, piombo, rubidio, zinco) con valori molto superiori rispetto a quelli di riferimento (cfr analisi dei metalli su campione ematico del [REDACTED]);

Il CTU ha ritenuto dimostrato il nesso causale facendo applicazione del criterio epidemiologico statistico, scientificamente riconosciuto (ed utilizzato anche dalla "Commissione Mandelli" che aveva riconosciuto nella popolazione di militari esaminata un eccesso statisticamente significativo di casi di linfoma di Hodgking) riconoscendo infine l'ex maresciallo [REDACTED] in ragione delle suddette patologie invalido nella misura del [REDACTED]; (cfr CTU dott Coppola in atti)

Ritenuta la condivisibilità della relazione peritale -in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico giuridico- va pertanto accertato il diritto di [REDACTED] al riconoscimento dello status di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere di cui all'art 1 commi 563 e 564 L 266/2005 con condanna delle Amministrazioni convenute al riconoscimento in suo favore dei benefici richiesti;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro e liquidate come da dispositivo

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio n. [REDACTED]:

Accerta e dichiara che [REDACTED] è soggetto "equiparato" alle vittime del dovere ex L 266/2005 e condanna le Amministrazioni convenute al riconoscimento in suo favore dei benefici di legge;

Condanna le amministrazioni convenute alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 2.000 per onorari oltre IVA CPA rimborso 15% con attribuzione al procuratore anticipatario ;

Pone le spese di CTU a definitivo carico delle amministrazioni convenute che liquida in favore del CTU in euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge

Nocera Inferiore [REDACTED]

IL GIUDICE U. L.

Dott.ssa Raffaella Caporale

